

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Catania propone una lettura interpretativa del disposto di cui all'art. 155-*quinquies*, comma 1, cod. civ., del tutto condivisibile, poiché, da un lato, afferma che tale disposizione normativa si muove nell'ottica di favorire nuove forme di mantenimento dirette da parte dei genitori nei confronti dei figli (che non passino, cioè, necessariamente attraverso la corresponsione dell'assegno di mantenimento all'altro coniuge con essi convivente), dall'altro lato, sostiene che non è stata minimamente inficiata la sussistenza della legittimazione ad agire *iure proprio* del coniuge convivente.

Anzi, la sussistenza di tale legittimazione è data per scontata dal legislatore, là dove consente espressamente al Giudice – ed è questa la vera novità normativa – di emanare una sentenza che, sul piano formale, è resa a favore di un soggetto che non è parte processuale del giudizio di separazione, ma che è, comunque, il destinatario finale degli effetti di quel procedimento (l' «avente diritto»).

La *ratio* di tale tecnica normativa risiede nell'esigenza di evitare il rischio di quell'istituzionalizzazione del conflitto tra genitori e figli, che avverrebbe, certamente, con l'attribuzione della qualità di parti ai figli proprio nei giudizi relativi alla separazione o al divorzio dei loro genitori.

Da un punto sistematico, tale tecnica normativa non rappresenta una novità.

E così, l'art. 2932 c.c. prevede la pronunzia in favore di soggetto estraneo al processo, e, in materia di famiglia, l'art. 709-ter c.p.c. prevede la possibilità di disporre il risarcimento del danno a carico di uno dei genitori ed a favore del minore, il quale non è parte dei procedimenti di separazione o divorzio.

Legittimazione concorrente del genitore e del figlio. In argomento, Cass. 12 ottobre 2007, n. 21437, in www.famigliaejustizia.it, ha ribadito che la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, ma non indipendente economicamente, ad ottenere dall'altro un contributo al mantenimento della prole, è concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento; mentre non si può ravvisare – a giudizio della Suprema Corte – un'ipotesi di solidarietà attiva, trattandosi di diritti autonomi, fondati su presupposti in parte diversi (nel caso del genitore, uno dei presupposti è la coabitazione), e non del medesimo diritto attribuito a più persone [C. PADALINO].

TRIBUNALE DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE



Il Tribunale di Catania, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

Dr. Antonio Maiorana

Presidente

Dr. Giovanni Dipietro

Giudice

Dr. Concetta Pappalardo

Giudice est.

Esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 1101/06 R.G.;

Letto il ricorso depositato in data 15/5/2006 da A.S., con cui il ricorrente, - premettendo di essere divorziato da S.F., in virtù della sentenza n. 1052/88 emessa da questo Tribunale in data 30/4/88, - ha chiesto, a modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia maggiorenne nata nel 1978, assumendo che essa è divenuta autonoma, ed in subordine che venga ordinato il pagamento diretto dell'assegno in favore della figlia;

Letta la comparsa di costituzione depositata da S.F., con cui la resistente ha preliminarmente eccepito il suo difetto di legittimazione passiva e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentite le parti, esaminati i documenti allegati, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 26/9/2006;

OSSERVA

Il ricorso, ad avviso del Collegio, e' fondato e merita, quindi, accoglimento, nei termini di cui si dirà, essendo oggettivamente mutate le condizioni di fatto poste a base della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi emessa da questo Tribunale inter partes nel 1988.

In proposito va, innanzitutto, osservato che nel presente procedimento trova applicazione lo ius superveniens, costituito dalla L. n. 54 dell'8/2/2006, entrata in vigore con decorrenza dal 16/3/2006, che è immediatamente applicabile ai giudizi in corso, ai sensi dell'art. 4 comma 2 legge citata.

Ciò impone al Tribunale di esaminare la novella del codice civile introdotta dalla L. n. 54/2006, entrata in vigore il 16/3/2006, e segnatamente il disposto del nuovo art. 155 quinque C.C., rubricato "disposizioni in favore dei figli maggiorenni" anche al fine di delibare sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dalla resistente in via preliminare.

La norma in esame prevede testualmente che:

“ Il Giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salva diversa determinazione del Giudice e' versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori ”.

La disposizione in esame pone numerosi problemi interpretativi sia di carattere sostanziale che di carattere processuale.

Invero, secondo una prima lettura di tale disposizione suggerita da parte della dottrina, questa norma, presupponendo che unico creditore, in quanto “ avente diritto ”, è soltanto il maggiorenne, avrebbe comportato la perdita, ope legis, della legittimazione ad agire in capo al coniuge convivente con il figlio maggiorenne ma non autonomo, con la conseguenza che, in seguito all'entrata in vigore della novella, sul piano processuale, sarebbe legittimato ad agire nei confronti del genitore esclusivamente il figlio maggiorenne, - in via autonoma o eventualmente anche mediante un intervento nel giudizio di separazione e divorzio, - mentre, sul piano sostanziale, l'obbligo di corrispondere al coniuge convivente con il figlio maggiorenne l'assegno di mantenimento cesserebbe ope legis al raggiungimento della maggiore età del figlio.

In quest'ottica, l'unico soggetto legittimato ad agire esecutivamente, nel caso d'inadempimento, sarebbe il figlio; e cio' anche nell'ipotesi in cui sia stato disposto dal Giudice che il versamento dell'assegno avvenga nelle mani del genitore convivente che viene configurato come un semplice “ adiectus solutionis causa ”.

Tale interpretazione, ad avviso del Collegio, non appare convincente e non puo' in alcun modo essere condivisa.

Va, invero, osservato che una tale lettura del nuovo articolo 155 quinquies C.C., non soltanto non tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale, orami trentacinquennale, consolidatasi ante novella del 2006 in materia di obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che il legislatore non ignorava di certo, ma, soprattutto, non sembra consentita alla stregua del tenore testuale della

norma, della sua collocazione all'interno del codice civile, della sua ratio e della sua finalita', della necessita' di un interpretazione sistematica della norma che deve, peraltro, essere costituzionalmente orientata, - trattandosi di materia oggetto di copertura costituzionale forte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., - ed infine, last but not least, della necessita' di scongiurare pericolosi ed inutili vuoti di tutela per la prole maggiorenne ma non autonoma nei rapporti con i genitori, ed altrettanto inutili proliferazioni di giudizi e rischi di pronunzie contrastanti.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, in applicazione dei criteri ermeneutici sopracitati, la nuova disposizione debba essere interpretata in senso diametralmente opposto rispetto a quello suggerito in sede di primissima lettura.

In proposito, va, innanzitutto, osservato che nel previgente sistema, secondo l'orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato sia di merito che di legittimità, la legittimazione ad agire per chiedere il contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non autonomi è stata pacificamente riconosciuta al genitore convivente iure proprio, e non già ex capite filiorum (cfr. ex multis, Cass. 2001/2289; Cass. 2003/9806).

Era stato precisato che il genitore convivente ha legittimazione concorrente con il figlio maggiorenne, sicché, - nelle ipotesi in cui il maggiorenne non faccia valere autonomamente il suo diritto, - ex art. 148 C.C. o con autonomo giudizio ordinario, fermo restando che il figlio non è legittimato ad intervenire nei giudizi di separazione e di divorzio tra i suoi genitori, - la legittimazione ad agire per chiedere il mantenimento del maggiorenne spetta al genitore con esso convivente iure proprio.

Inoltre, la giurisprudenza del S.C. aveva chiarito che, se la sentenza di condanna viene emessa soltanto in favore del genitore convivente nei confronti del figlio, non opera il giudicato formale, e pertanto il figlio non ha titolo per chiedere direttamente il pagamento del contributo al genitore obbligato non convivente, non potendo ravvisarsi, nel caso in esame, una ipotesi di solidarietà attiva che, diversamente da quella passiva, non si presume (Cass. 9067/2002).

Così brevemente riassunto l'orientamento giurisprudenziale formatosi nel previgente regime, osserva il Tribunale che il nuovo art. 155 quinquies C.C., da un lato, sembra porsi in posizione di continuità ideale rispetto a tali principi, nell'intento di ampliare la tutela dei figli maggiorenni ma non autonomi, - com'è reso particolarmente evidente dalla importante previsione contenuta nell'ultimo comma, - e, dall'altro, sembra muoversi nell'ottica di favorire nuove forme di mantenimento dirette da parte dei genitori nei confronti dei figli, che non passino, cioè, necessariamente attraverso la corresponsione di somme di denaro all'altro coniuge con essi convivente, ma che si sviluppino secondo moduli nuovi e più elastici, il cui prudente apprezzamento, nella nuova visione del legislatore del 2006, viene rimesso al Giudice, analogamente, del resto, a quanto viene previsto per la determinazione del contributo di mantenimento per i figli minorenni dal novellato art. 155 C.C..

Sul piano testuale, invero, va osservato che la norma in esame, collocata nel capo quinto del libro primo del codice civile, intitolato "dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi", viene a positivizzare espressamente il principio, non esplicitato nella previgente formulazione dell'art. 155 C.C., secondo cui l'obbligo di mantenere i figli non cessa con il raggiungimento della loro maggiore età, anche se tale principio, in verità, era già desumibile dalle norme costituzionali immediatamente precettive e non era stato posto in discussione.

La norma, oggi, prevede espressamente e ribadisce che sono i figli maggiorenni ma non autonomi gli "aventi diritto" all'assegno, con conseguente sussistenza della loro legittimazione iure proprio ad agire nei confronti del genitore, ma ciò senza minimamente interferire ovvero inficiare la sussistenza della legittimazione ad agire iure proprio del coniuge convivente, la cui sussistenza sembra, anzi, data per scontata dal legislatore del 2006, laddove è stata introdotta una novità normativa rilevante e, cioè, laddove si viene a consentire espressamente al Giudice di emanare una sentenza che, sul piano formale, è resa a favore di un soggetto che non è parte processuale del procedimento di separazione ma che è, comunque, il destinatario finale di parte degli effetti di quel procedimento.

E ciò, analogamente a quanto avviene per i figli minori, ed altresì in senso analogo a quanto lo stesso art. 155 quinquies, secondo comma, C.C. prevede per i figli maggiorenni portatori di grave handicap, - che oggi sono parificati espressamente ai figli minori, con opportuno intervento legislativo di tutela nei confronti di questi ultimi che colma un vuoto legislativo, - in ordine ai quali non puo' seriamente dubitarsi della sussistenza della legittimazione ad agire in capo al genitore con essi convivente.

In altri termini, la disposizione in esame è volta a disciplinare espressamente gli effetti della separazione dei coniugi rispetto alla prole maggiorenne, e consente al Giudice, - ed è questa la vera novità normativa, - di emettere una sentenza a favore di un soggetto terzo rispetto al processo inter alios, che, tuttavia, e' tale soltanto in senso processuale ma non già in senso sostanziale, essendo il beneficiario ultimo del mantenimento.

Si tratta di una tecnica normativa originale sul piano processuale, che si fonda sulla scissione logica tra parte processuale e parte sostanziale, che trova la sua giustificazione nella peculiarità dei rapporti familiari nel momento della crisi della famiglia, e che sembra venir incontro adeguatamente all'esigenza di evitare il rischio di quell' istituzionalizzazione del conflitto tra genitori e figli, che avverrebbe certamente con l'attribuzione della qualità di parti ai figli proprio nei giudizi relativi alla separazione o al divorzio tra i loro genitori.

Com'è stato autorevolmente affermato dalla Corte Costituzionale, invero, il legislatore ordinario non è vincolato, in tutti i casi in cui vi siano riconosciuti interessi al giudizio o nel giudizio, a prevedere la qualità di parte processuale per i titolari degli stessi interessi, tanto più che i giudizi di separazione e divorzio, qualunque sia il loro esito, non attengono né si riflettono sullo status dei figli (cfr. Corte Costituzionale 14/7/1986 n. 185).

La vera e pregnante novità normativa è, quindi, la espressa previsione della possibilità di un intervento giudiziale che, tenuto conto della peculiarità dei casi concreti, indichi nella sentenza il destinatario formale del pagamento dell'assegno di mantenimento spettante ai figli maggiorenni ma non autonomi, - e cioè, all'esito di una valutazione discrezionale rimessa al Giudice, o il coniuge

convivente, parte processuale che quindi é in re ipsa legittimata alla richiesta, ovvero, direttamente, il beneficiario finale dell'assegno, pur rimasto estraneo al processo, - ferma restando la legittimazione ad agire concorrente dei due soggetti.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore del 2006 non é, peraltro, del tutto ignota al previgente sistema.

Si pensi, ad esempio, a quelle pronunzie del S.C. che hanno ritenuto ammissibile una pronunzia ex art. 2932 C.C. in favore di soggetto estraneo al processo, ovvero, in materia di diritto di famiglia, a quegli arresti giurisprudenziali che ritenevano ammissibile una sentenza, avente come destinatario del pagamento dell'assegno di mantenimento dei minori un soggetto terzo estraneo al processo di separazione e di divorzio, come e' avvenuto in fattispecie di collocamento dei minori presso terzi.

Inoltre, é utile osservare che la medesima tecnica legislativa é stata utilizzata dal legislatore del 2006, anche nell'art. 709 ter C.P.C., introdotto con la medesima legge, laddove si prevede la possibilità per il giudice di disporre il risarcimento del danno a carico di uno dei due genitori nei confronti del minore, che, pacificamente, non é parte dei procedimenti di separazione o divorzio, con previsione ritenuta immune da censure di costituzionalità dalla Corte Costituzionale nel previgente sistema, (cfr. sentenza n. 185/86 sopracitata), e che non é stata minimamente modificata dal legislatore del 2006.

Da ultimo, va osservato che l'interpretazione dell'art. 155 quinques C.C. sopraproposta appare, l'unica suscettibile di evitare sia la singolare conseguenza del venir meno ope legis di un titolo esecutivo giudiziale formatosi in favore del coniuge convivente, con conseguente affievolimento della tutela del figlio maggiorenne non autonomo, oggetto di copertura costituzionale forte, sia la proliferazione inutile di nuovi giudizi da intentarsi da parte dei figli nei confronti dei genitori, sia la eventualità di interventi dei figli nelle liti tra i genitori che appaiono del tutto inopportuni, mentre consente, per contro, al Giudice di procedere ad una valutazione unitaria della posizione del genitore obbligato, a fronte del disgregarsi della famiglia, tenuto conto che é certo opportuno che

sia un solo Giudice a valutare complessivamente la posizione di un genitore obbligato a mantenere figli minori e maggiorenni e, in ipotesi, anche il coniuge più debole.

Alla stregua di tali principi, venendo al caso in esame, deve, quindi, innanzitutto ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo alla moglie convivente con la figlia maggiorenne, che resta parte legittimata nel procedimento anche in seguito all'entrata in vigore della L. n. 54/2006..

Ciò premesso, passando al merito, va osservato che la figlia delle parti, M., è nata nel 1978, e pertanto è soggetto ampiamente maggiorenne, avendo raggiunto l'età di quasi 28 anni.

Inoltre va osservato che è pacifico inter partes che la predetta M. ha completato gli studi avendo conseguito il diploma magistrale circa otto anni fa, ed è iscritta alla camera di Commercio quale piccolo imprenditore.

Ne deriva che la figlia della coppia deve ormai ritenersi dotata di piena capacità di reddito autonomo.

Né, in senso contrario, appare significativo il fatto che la figlia della coppia dal momento risalente del conseguimento del diploma abbia tentato di superare tre concorsi, atteso che tali tentativi effettuati in un lungo lasso di tempo non le impediscono di svolgere la sua attività di piccolo imprenditore con relativa partita iva

Conseguentemente l'assegno di mantenimento posto a carico del padre deve essere revocato essendo venuti meno i presupposti dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore.

Sussistono giusti motivi, dati i rapporti esistenti inter partes, la novità delle questioni trattate e le ragioni della decisione, per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento

P.Q.M.

Revoca l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento alla figlia M. posto a carico del padre, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale in data
29/9/2006.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE EST.